

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

LIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		Disegni di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
PRESIDENTE	502	Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2317);	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Riordinamento dei ruoli del personale statale dei Servizi antincendi (2329)	512
Classificazione delle aziende alberghiere (Urgenza) (1910)	502	PRESIDENTE	512
PRESIDENTE	502, 503, 504, 505 507, 509, 510	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
CARRASSI	506, 508	SCALIA: Elevamento del limite di età per collocamento a riposo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2249)	512
GAGLIARDI	510	PRESIDENTE	512, 513
GREPPI	509	PINTUS, <i>Relatore</i>	512, 513
LIBERATORE	508, 509, 510	SANNICOLÒ	513
HELPER, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	502, 503, 504	SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	513
MATTARELLI GINO	506, 508, 510	Votazione segreta:	
PIRASTU	504	PRESIDENTE	513
SANNICOLÒ	505		
SIMONACCI, <i>Relatore</i>	504, 506, 508, 509		
VILLA GIOVANNI	503, 504, 505, 506 508, 509, 510		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Nomina e trattamento del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (2529)	511		
PRESIDENTE	511	La seduta comincia alle 9,45.	
GOTELLI ANGELA, <i>Relatore</i>	511	VERONESI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	511	(È approvato).	

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la presente seduta il deputato Colitto è sostituito dal deputato Bignardi.

Questa Commissione, nella seduta del 24 novembre, mi dette mandato di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione alla competenza primaria della nostra Commissione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Albarello e altri: « Disciplina delle informazioni politiche e legislative alla Radio e alla Televisione » (670) e della proposta di legge, sempre di iniziativa dei deputati Albarello e altri: « Integrazione della legge 4 aprile 1956, n. 212, per la disciplina della propaganda elettorale a mezzo della Radio e della Televisione » (906).

La Presidenza della Camera, in data 5 dicembre 1960, mi ha comunicato che il Presidente non aveva accolto la nostra richiesta.

Sono convinto che le disposizioni contenute nelle due citate proposte di legge riguardano specificatamente la nostra Commissione, dato che afferiscono sia alla competenza della Presidenza del Consiglio per quanto concerne le informazioni politiche e legislative ed alla competenza del Ministero dell'interno per ciò che interessa la propaganda elettorale. Sono, altresì, convinto che il mezzo di espressione sia delle informazioni che della propaganda elettorale — cioè la Radio e la Televisione — non possa determinare l'assegnazione dei due provvedimenti alla competenza di altra Commissione che non sia la nostra in quanto trattasi, unicamente, dello strumento con il quale tali informazioni e tale propaganda vengono effettuati, per cui non è concepibile la competenza primaria della X Commissione (Poste e telecomunicazioni) che, in merito alla sostanza delle norme delle due proposte di legge, non ha né può avere alcuna competenza specifica in quanto la propaganda elettorale e le informazioni politiche sono istituzionalmente affidate ad altro dicastero che non è certo quello delle Poste e telecomunicazioni. Per questi motivi, in forza dell'articolo 36 del Regolamento della Camera, chiedo alla Commissione il mandato di insistere nei confronti della Presidenza della Camera investendo della questione la Giunta del Regolamento.

Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunico che il Presidente della Camera, sempre in data 5 dicembre 1960, ha accolto,

invece, la richiesta di assegnare la proposta di legge di iniziativa del deputato Lajolo: « Norme sulla vigilanza delle trasmissioni radiotelevisive » alla competenza delle Commissioni riunite, II (Interni) e X (Poste e telecomunicazioni) (981).

Seguito della discussione del disegno di legge: Classificazione delle aziende alberghiere (1910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Classificazione delle aziende alberghiere ».

Nella seduta del 2 dicembre 1960 ci siamo fermati all'articolo 5, in quanto avevamo rinviato il seguito della discussione sull'emendamento proposto dall'onorevole Villa Giovanni, che intende sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« Alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande provvedono apposite Commissioni provinciali, istituite presso ogni singola Amministrazione provinciale, e così costituite:

2 membri nominati dal consiglio provinciale, di cui uno con designazione di Presidente della Commissione stessa;

1 membro nominato dal consiglio comunale capoluogo di provincia;

1 membro in rappresentanza del comune ove operano le aziende da classificare, nominato di volta in volta dalla giunta comunale;

1 membro nominato dall'Ente provinciale del turismo;

1 rappresentante del medico provinciale;

1 membro in rappresentanza dell'azienda di soggiorno del comune ove operano le aziende da classificare, nominato di volta in volta dall'organo direttivo dell'azienda stessa;

1 rappresentante delle aziende alberghiere;

1 un esperto nominato dal consiglio provinciale ».

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Nella scorsa seduta, su questo emendamento, si discusse ampiamente sia nel merito sia sul problema — che è stato illustrato — della opportunità di inquadrare tutta la materia relativa ai controlli sulla classificazione degli alberghi nel disposto del titolo V della Costituzione che prevede la creazione delle Regioni dando a questi enti competenza specifica per quanto concerne il turismo.

Si è detto che era assurdo affidare l'incarico della classificazione degli alberghi ai consigli degli Enti provinciali per il turismo sottraendo, sin da ora, questa materia alla podestà della Regione. Io replicai che, quand'anche si addivenisse nel minor tempo possibile alla attuazione dell'ordinamento regionale, ciascuna nuova Regione avrebbe dovuto provvedere a darsi un proprio ordinamento che, nella migliore delle ipotesi, si sarebbe realizzato, come minimo, in due o tre anni di tempo. Comunque, a nome del Governo, per queste evidenti ragioni di opportunità, e data la necessità di una sollecita applicazione dei principi che sono contenuti nel disegno di legge, dichiaro di essere contrario all'emendamento a firma del deputato Villa Giovanni.

VILLA GIOVANNI. Non riesco a capire perché ci si debba intestardire a non accettare l'emendamento che ho proposto. Spogliando l'emendamento da ogni significato politico e considerato sul piano della funzionalità e dell'obiettività della classificazione, mi pare che sarebbe preferibile avere un organo con tutti i suoi rappresentanti elettivi anziché un organo prettamente burocratico, qual'è il consiglio degli Enti provinciali per il turismo.

In fin dei conti, a che cosa tende il mio emendamento? Che si facciano delle classificazioni obiettive e, per questo, riteniamo che la soluzione migliore sia quella di affidare tale compito ai rappresentanti dei comuni, delle province. Io non voglio sminuire l'importanza degli Enti provinciali per il turismo; non voglio discutere o sottovalutare l'importanza della funzione del Consiglio di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo. Niente di tutto ciò. La sostanza dell'emendamento consiste nel creare un organismo che dia a tutti le migliori garanzie di obiettività.

Altro concetto che va sottolineato e che non può non essere ben accolto è questo: la maggioranza dei componenti della apposita Commissione da me proposta deriva il proprio potere da organi elettivi quali sono il comune, la provincia. Se si trattasse di togliere dei poteri già propri degli Enti provinciali per il turismo, la discussione, allora, avrebbe un altro carattere, ma qui si tratta di una cosa nuova, di una legge nuova.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Non è tanto nuova in quanto, per la legislazione sulle classificazioni alberghiere, questi poteri sono riconosciuti, da anni, agli Enti provinciali per il turismo! Con questo suo emendamento lei

svuota di una delle principali funzioni gli Enti provinciali per il turismo, e crea un nuovo organismo senza che ve ne sia necessità alcuna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 5, del quale ho dato lettura, a firma del deputato Villa Giovanni. Tanto il Governo che il Relatore hanno espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 5, nel testo originario:

« Alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande provvedono, con deliberazione consiliare, gli Enti provinciali per il turismo.

La classificazione ha validità, a tutti gli effetti, per un triennio, con decorrenza dal 1° gennaio. Qualora manchi almeno un anno al compimento del triennio e si siano verificati notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione, si può, di ufficio o a domanda, provvedere alla assegnazione dell'azienda alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.

Il provvedimento con il quale viene disposto il mutamento di categoria di un'azienda alberghiera nel corso del triennio deve essere notificato alla parte interessata entro trenta giorni, fermo restando l'obbligo della pubblicazione di cui al successivo articolo 7.

Per le aziende aperte durante il triennio, previo nulla osta di cui all'articolo 12, la classificazione ha validità per la frazione del triennio in corso; essa può essere effettuata, in caso di comprovata urgenza, con deliberazione del presidente dell'Ente provinciale per il turismo, salvo ratifica da parte del consiglio dell'Ente.

I titolari delle aziende alberghiere di nuova apertura sono sottoposti allo stesso obbligo di denuncia di cui al successivo articolo 6 ».

(*È approvato*).

Passiamo, ora, all'articolo 6. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, accolti dal Comitato ristretto. Infatti il Relatore Simonacci ha proposto questo emendamento:

« Al secondo comma sostituire le parole: da un rappresentante della questura, con le altre: da un rappresentante della prefettura ». Il deputato Pirastu, dal canto suo ha proposto il seguente emendamento: « Al se-

condo comma, dopo le parole: e da un esperto designato dallo stesso consiglio, *aggiungere le altre:* nelle regioni autonome a statuto speciale, da un rappresentante della Regione ».

Chiedo al deputato Pirastu, dopo quanto è stato specificatamente detto su questo punto, nella scorsa seduta dal deputato Ferri, se intenda insistere su questo emendamento aggiuntivo.

PIRASTU. Non insisto, signor Presidente !

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento proposto dal Relatore Simonacci: « *Al secondo comma sostituire le parole, da un rappresentante della questura, con le altre, da un rappresentante della prefettura* ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 6 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

« I titolari delle licenze di albergo, di pensione e di locanda debbono, entro il mese di giugno dell'anno nel quale scade il triennio di classificazione, far pervenire, in duplice copia, agli Enti provinciali per il turismo, su apposito modulo predisposto e distribuito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, una denuncia nella quale siano indicati tutti gli elementi necessari per le operazioni di classificazione del triennio successivo.

Gli Enti provinciali per il turismo, avvalendosi anche della collaborazione di una Commissione tecnico-consulativa, nominata con deliberazione consiliare e composta dal direttore dell'Ente, che la presiede, da un rappresentante della prefettura, da un rappresentante del medico provinciale, da due rappresentanti delle aziende alberghiere, scelti dal consiglio dell'Ente fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria e da un esperto designato dallo stesso consiglio, dispongono sopralluoghi ed accertamenti presso ogni azienda alberghiera per una obiettiva valutazione degli elementi denunciati ai fini della classificazione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 7, sul quale non vi sono osservazioni o emendamenti.

« Le deliberazioni adottate dagli Enti provinciali per il turismo in materia di classi-

ficazione alberghiera, munite del visto di legittimità da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, debbono, entro trenta giorni, essere pubblicate, per estratto, nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Il deputato Villa Giovanni ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il primo comma dell'articolo 8 con il seguente:*

« Sui ricorsi decide in modo definitivo una commissione istituita presso l'Amministrazione provinciale del capoluogo di regione e costituita da un rappresentante di ognuna delle province della regione stessa, nominato dal rispettivo consiglio provinciale. La presidenza di tale commissione è assegnata al rappresentante della provincia capoluogo di regione ».

Prego il deputato Villa Giovanni di voler illustrare l'emendamento.

VILLA GIOVANNI. Ritengo che questo emendamento possa eliminare la lunga trafila che, per via gerarchica, occorre seguire, quando i ricorsi debbono essere presentati al Ministro. Nelle Regioni a statuto ordinario, si caldeggia che la competenza sui ricorsi debba essere attribuita alla Regione stessa. Anche in questo caso, come già nel caso dell'emendamento all'articolo 5, respinto da questa Commissione, noi intendiamo affermare la competenza della Regione su questa materia. Se il principio della competenza della Regione non è stato accolto per quanto si riferisce alle norme contemplate nell'articolo 5, ci sia almeno consentito che, da parte nostra questa tesi venga sostenuta in tema di ricorsi.

Il mio emendamento non ha tanto un carattere, se vogliamo, politico, quanto uno scopo ben preciso: evitare la perdita di tempo cui inevitabilmente si va incontro con la burocrazia, specie a Roma. È un principio che si inquadra nella generale esigenza di un decentramento dei servizi amministrativi.

SIMONACCI, *Relatore*. Onorevole Villa Giovanni, l'articolo 8 è legato all'articolo 5. Se questo principio non è stato approvato per l'articolo 5 allo stesso modo non può essere approvato per l'articolo 8...

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e spettacolo*. Mi richiamo a un principio di estetica legislativa, che richiede anche una certa coerenza logica. In questo disegno di legge non è stata prevista la compe-

tenza delle regioni, in alcun articolo. Non mi pare, quindi, un buon principio di coerenza legislativa, cercare di affermare tale principio, in questo articolo 8 che così resterebbe avulso da tutta la sistematica di organi e controlli previsti nel contesto del provvedimento che stiamo discutendo. Mi auguro che la legge sulle regioni possa produrre un ampio decentramento amministrativo ed interpreti meglio i bisogni dei cittadini e snellisca la burocrazia però, in questo momento, ciò non è possibile. Quindi, così come è stato respinto l'emendamento a firma del deputato Villa Giovanni, all'articolo 5, analogamente, mi pare, che questo emendamento all'articolo 8 che propone la creazione di un apposito organismo per l'esame dei ricorsi, innovando profondamente alla attuale prassi amministrativa, non possa essere accolto, almeno sino a quando il ricorso gerarchico resterà quell'elemento fondamentale che sin'ora è stato nella struttura della nostra giustizia amministrativa.

SANNICOLÒ. Non ha mai avuto dubbi sulla giustezza dell'emendamento proposto dal collega Villa Giovanni e se mai ce ne fosse stato bisogno, questa mia opinione è stata ancor più rafforzata dall'intervento dell'onorevole Sottosegretario. Il Sottosegretario Helfer ha parlato di estetica legislativa, ma noi guardiamo più alla sostanza delle leggi che non alla loro bellezza. E la sostanza di questa legge richiede, a mio giudizio, che un decentramento amministrativo debba esserci. Perché se noi non ci decidiamo a dare inizio a questo decentramento, quando se ne presenti l'occasione, come nel caso del provvedimento che stiamo discutendo, finiremo per seguire sempre la vecchia prassi amministrativa, che a me non sembra per nulla fondamentale. Proprio perché l'ordinamento regionale è previsto dalla Costituzione, noi, appunto per un motivo di coerenza con la Costituzione stessa, non dobbiamo disattendere, in ogni momento questo principio fondamentale sancito dalla Carta istitutiva della nostra Repubblica. Questa, secondo me, è l'unica coerenza, l'unico principio cui dobbiamo attenerci.

Il nuovo organismo proposto dall'onorevole Villa Giovanni è rispondente ai dettami della Costituzione, perché è un organo aderente alle funzioni degli Enti locali; perché si avvicina a quello che potrebbe essere l'ordinamento regionale.

Tutte le nostre divergenze derivano dalla diversa visione che abbiamo dell'ordinamento dello Stato: noi tendiamo ad un ordinamento

decentrato, poggiato sulle autonomie degli enti locali, liberato dalle pastoie burocratiche. Tutte le vostre argomentazioni partono da una posizione nettamente contraria a quelle che sono le linee fondamentali che, in tema di ordinamento generale dello Stato, esprime la nostra Costituzione e che si basano sulle autonomie locali e sul decentramento amministrativo. Questo è il problema. E non venite a dirmi che fino a che non sarà realizzato l'istituto dell'ordinamento regionale, ogni nostra nuova legge debba ricalcare la vecchia struttura dell'organizzazione statale! Dovrebbe essere impegno comune il tentativo di strutturare le nuove leggi cercando di realizzare il più possibile quelli che sono i principi del decentramento; il resto sono argomentazioni, cavilli, che non servono ad altro se non a nascondere la questione di fondo. Noi continuiamo ad andare avanti sulla vecchia strada come se la Costituzione non esistesse, come se essa non fosse il faro al quale dobbiamo sempre guardare. Nelle norme transitorie si dice che entro tre anni lo Stato adeguerà le proprie strutture al decentramento regionale, ed allora, abbandoniamo la vecchia strada, abbandoniamola una volta per sempre!

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Fino a che mi si parla di decentramento funzionale, cioè di attribuire maggiore competenza agli organi periferici esistenti o una più larga responsabilità fondata sulla scelta delle persone, sono perfettamente d'accordo. Ma quando si cerchi di innovare ad una struttura che comporterebbe il rivoluzionamento di quei principi sui quali è ancora incardinata la giustizia amministrativa del nostro paese allora, veramente, facciamo una specie di contaminazione che a mio avviso non può essere accettata.

PRESIDENTE. Do lettura e pongo in votazione l'emendamento a firma del deputato Villa Giovanni:

« Sostituire il primo comma, dell'articolo 8 con il seguente:

« Sui ricorsi decide in modo definitivo una commissione istituita presso l'Amministrazione provinciale del capoluogo di regione e costituita da un rappresentante di ognuna delle province della regione stessa, nominato dal rispettivo consiglio provinciale. La presidenza di tale commissione è assegnata al rappresentante della provincia capoluogo di regione ».

(Non è approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 8:

« Avverso le classificazioni deliberate dagli Enti provinciali per il turismo è ammesso ricorso al Ministro per il turismo e lo spettacolo, da presentarsi per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle relative deliberazioni nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

Possono ricorrere i titolari delle aziende alberghiere e i proprietari degli stabili locati ad uso delle aziende stesse.

Da parte del titolare di un'azienda alberghiera è ammesso ricorso sia avverso la classificazione attribuita al proprio albergo, alla propria pensione o alla propria locanda, sia avverso quella attribuita ad altre aziende ubicate nella provincia.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo comunica di ufficio copia del ricorso al titolare dell'azienda alberghiera di cui viene impugnata la classificazione, quando il ricorso non sia prodotto dallo stesso. Detto titolare può, entro trenta giorni dalla comunicazione, far pervenire le sue deduzioni.

Il ricorso, se prodotto dal titolare dell'azienda, sospende l'esecuzione del provvedimento e l'azienda conserva, in attesa del provvedimento del Ministro per il turismo e lo spettacolo, la categoria cui apparteneva precedentemente.

Le aziende aperte durante il triennio, nel caso di ricorso, assumono provvisoriamente la categoria attribuita ad esse dall'Ente provinciale per il turismo ».

(È approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 9. Ne do lettura:

« Il Ministro per il turismo e lo spettacolo provvede in merito ai ricorsi, sentita una Commissione presieduta dal direttore generale per il turismo e composta:

1°) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

2°) da un ingegnere designato dal Ministero dei lavori pubblici;

3°) da un medico designato dal Ministero della sanità;

4°) da un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

5°) da due rappresentanti delle aziende alberghiere, scelti dal Ministero del turismo e dello spettacolo fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

6°) da un rappresentante delle agenzie di viaggio e turismo, scelto dal Ministero del

turismo e dello spettacolo fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

7°) da un rappresentante dei prestatori d'opera di aziende alberghiere, scelto dal Ministero del turismo e dello spettacolo fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

8°) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, dei quali uno con funzioni di relatore.

La Commissione è assistita da un segretario scelto tra i funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, di qualifica non superiore a consigliere di prima classe.

Alle spese per il funzionamento della Commissione si provvede con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo ».

SIMONACCI, *Relatore*. Signor Presidente, presento un emendamento aggiuntivo all'articolo 9 del seguente tenore:

« Al comma primo dell'articolo 9, dopo il punto 7 aggiungere il seguente 7-bis: dal sindaco del comune, o suo rappresentante, del posto ove sorge l'azienda ».

Mi sembra opportuno che il rappresentante del comune ove dovrebbe sorgere la nuova azienda ricettiva faccia parte della commissione chiamata a collaborare con il Ministero in sede di esame dei ricorsi.

CARRASSI. Concordo con l'emendamento proposto dal Relatore Simonacci, ma includendo il sindaco del comune ove dovrebbe sorgere l'azienda, mi sembra opportuno, per mantenere il doveroso equilibrio numerico della Commissione ridurre di una unità i rappresentanti del Ministero del turismo e spettacolo.

MATTARELLI GINO. Credete che sia possibile che un sindaco di qualche lontano comune possa veramente partecipare a queste riunioni?

SIMONACCI, *Relatore*. Proprio per questo, se il sindaco non può andare, ho previsto il caso di un suo rappresentante.

MATTARELLI GINO. Per i piccoli comuni si agisce normalmente nell'ambito della provincia; io mi riferisco al sindaco di quei comuni, e non sono pochi, che non hanno la possibilità finanziaria di sostenere la spesa per inviare un rappresentante a Roma. Era mio desiderio segnalare soltanto questa difficoltà alla Commissione, in quanto nel merito sono d'accordo.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. A nome del Governo

dichiaro di accogliere l'emendamento Simonacci. Non posso accettare, invece, il suggerimento del deputato Carrassi, che ha proposto di ridurre da due a uno i rappresentanti del Ministero del turismo, in quanto mi sembra indispensabile, proprio per il funzionamento di quest'organo, che vi siano almeno due persone con le funzioni da relatore.

PRESIDENTE. Trattandosi di un emendamento aggiuntivo, pongo prima in votazione il testo dell'articolo 9:

« Il Ministro per il turismo e lo spettacolo provvede in merito ai ricorsi, sentita una commissione presieduta dal direttore generale per il turismo e composta:

1°) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

2°) da un ingegnere designato dal Ministero dei lavori pubblici;

3°) da un medico designato dal Ministero della sanità;

4°) da un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

5°) da due rappresentanti delle aziende alberghiere, scelti dal Ministero del turismo e dello spettacolo fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

6°) da un rappresentante delle agenzie di viaggio e turismo, scelto dal Ministero del turismo e dello spettacolo fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

7°) da un rappresentante dei prestatori d'opera di aziende alberghiere, scelto dal Ministero del turismo e dello spettacolo fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

8°) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, dei quali uno con funzioni di relatore.

La Commissione è assistita da un segretario scelto tra i funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, di qualifica non superiore a consigliere di prima classe.

Alle spese per il funzionamento della Commissione si provvede con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore Simonacci:

« Al primo comma dell'articolo 9, dopo il punto 7 aggiungere il seguente. 7-bis: dal sin-

daco del comune, o suo rappresentante, del posto ove sorge l'azienda ».

(È approvato).

Do lettura, e, non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione l'articolo 10, nel testo originario.

« Effettuate le pubblicazioni delle deliberazioni di classificazione, nelle forme stabilite dall'articolo 7, e scaduti i termini utili per i ricorsi, gli Enti provinciali per il turismo trasmettono al Ministero del turismo e dello spettacolo gli elenchi provinciali delle classificazioni definitive degli alberghi e delle pensioni, distinti per categoria, e un elenco separato degli alberghi, delle pensioni e delle locande, per i quali siano stati presentati ricorsi al Ministro per il turismo e lo spettacolo ».

(È approvato).

Do lettura, e non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione l'articolo 11, nel testo originario.

« Il Ministro per il turismo e lo spettacolo provvede, con proprio decreto, che deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, alla compilazione degli elenchi contenenti le classificazioni definitive degli alberghi e delle pensioni.

Per le aziende alberghiere, le classificazioni delle quali siano state impugnate con ricorso, e per le aziende aperte nel corso del triennio, si provvede con decreti supplementari.

Nell'*Annuario degli alberghi d'Italia*, edito dall'Ente nazionale industrie turistiche, deve essere indicata, a fianco di ciascuna azienda, la categoria alla quale essa è stata assegnata ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

« Chi intende procedere alla costruzione, all'ampliamento o all'adattamento di un immobile ad uso di albergo o di pensione è tenuto a richiedere all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio il nulla osta preventivo, inteso a riconoscere l'utilità della iniziativa in relazione alle esigenze turistico-ricettive della località. Il nulla osta è rilasciato con deliberazione del consiglio dell'Ente.

Avverso il diniego motivato del nulla osta è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'Ente provinciale per il turismo, al Ministro per il turismo e lo

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1960

spettacolo, il quale provvede, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.

Il mancato rilascio del nulla osta nelle ipotesi di costruzione o di adattamento di un immobile ad uso di albergo o pensione è preclusivo della classificazione; nelle ipotesi di ampliamento di un immobile già destinato ad albergo o pensione è preclusivo della estensione della licenza di esercizio alla parte ampliata ».

Il deputato Villa Giovanni ha presentato il seguente emendamento:

« Nel contesto dell'articolo 12 sostituire le parole: Ente provinciale per il turismo, con le altre: Consiglio comunale ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 12 con il seguente:

« Chi intende procedere alla costruzione, all'ampliamento o all'adattamento di un immobile ad uso albergo o di pensione è tenuto a richiedere all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio il nulla osta preventivo, inteso o riconoscere l'idoneità tecnica dell'iniziativa, ai fini turistico-ricettivi. Il nulla osta è rilasciato con deliberazione del consiglio dell'Ente ».

L'onorevole Villa Giovanni ha facoltà di illustrare il proprio emendamento.

VILLA GIOVANNI. Sullo scopo dell'emendamento da me proposto non mi pare che possano esistere perplessità. Ogni privato operatore ha il diritto di rischiare prendendo iniziative e svolgendo attività nel campo alberghiero, ma è chiaro che deve esistere un organo veramente competente in materia di ricettività, con particolare riguardo al numero degli abitanti del luogo, al movimento dei turisti, alle possibilità ricettive già esistenti in quella zona. Noi crediamo che il consiglio comunale sia l'organo più qualificato per rilasciare il nulla osta e favorire, così, queste iniziative che, ripeto, comportano anche un rischio finanziario. Mi pare che su questo punto siamo tutti in pieno accordo. Forse dei dubbi si possono nutrire su questo diritto di veto in quanto sembra contrastare con il principio della libera iniziativa contemplato dalla Costituzione.

CARRASSI. Il disegno di legge in discussione pone problemi oltre che di carattere politico anche, se non prevalentemente, di carattere tecnico e l'articolo 12 ci pone il tema

di scelte economiche ed amministrative. D'altro lato, in questo settore non possiamo concepire funzioni tecniche che rimangano tali, senza incidere su quelle politiche ed amministrative, ma gli Enti provinciali per il turismo stanno veramente dilagando in questo campo. A sostegno della tesi sostenuta dall'onorevole Villa Giovanni nei suoi emendamenti ci sono dei precedenti. Chi rilascia oggi in Italia le licenze di commercio? Nell'attuale ordinamento della Repubblica italiana le licenze di commercio vengono rilasciate dai comuni.

Ammettiamo, pure, che nel settore degli esercizi ricettivi esistano anche dei problemi di carattere tecnico e che sia necessario un apposito parere prima delle relative deliberazioni dei consigli comunali, ma non possiamo ammettere che il comune, competente per il rilascio delle licenze commerciali non sia, poi, competente su questo particolare aspetto della attività alberghiera.

Mentre sulla questione della classificazione delle aziende ricettive, che ha un carattere prevalentemente tecnico, potete con maggior forza sostenere la tesi della competenza degli Enti provinciali per il turismo, in questo caso dovete riconoscere, invece, che si tratta di una scelta economica, di una valutazione che va fatta da chi amministra. È una potestà che non può essere sottratta ai comuni.

LIBERATORE. In relazione a quanto espresso dall'onorevole Villa Giovanni, vorrei che venissero esposti con chiarezza i motivi che, sulla base dell'esperienza, hanno suggerito la presentazione di questo specifico articolo 12 che detta dei limiti alla iniziativa privata affidando il diritto di veto ad un organo, quale esso mai sia.

MATTARELLI GINO. Vorrei che la Commissione si soffermasse sulla questione del veto che ritengo quasi pregiudiziale. Io sarei molto più favorevole a lasciare completa libertà all'iniziativa privata nella costruzione di alberghi, pensioni, ecc. Mi pare che, risolto questo problema, la questione dell'organo investito dal potere di veto diventerebbe meno importante.

SIMONACCI, *Relatore*. Noi crediamo che in materia di costruzione di alberghi sia il caso non di limitare ma di vigilare e controllare perché queste iniziative siano orientate secondo un fine preciso cioè quello del miglioramento delle attrezzature ricettive in relazione alle esigenze dei luoghi ed al loro movimento turistico.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. In effetti questo è l'ar-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1960

ticolo cruciale del disegno di legge in quanto pone in senso tassativo dei vincoli alle nuove costruzioni. Il nulla osta impedisce, qualora non venga rilasciato, la possibilità di edificare.

In Italia, oggi, noi abbiamo un regime liberistico per cui ciascuno, con libera iniziativa, può dedicarsi all'attività che vuole nei limiti delle leggi.

Ciò premesso, portare il turismo alla situazione di altri settori, che tante polemiche hanno destato (farmacie, ecc.), mi fa sorgere molti dubbi ed anche il Ministero ha notevoli perplessità. Vero è che la richiesta di tutti gli operatori del settore è orientata nel senso dell'articolo qui proposto. Diciamolo chiaramente, senza infingimenti, lo stesso onorevole Villa Giovanni ha affermato poco fa che, anche egli, aveva delle perplessità in merito. Si tratta, quindi, di valutare il peso di queste perplessità e delle esigenze prospettate dalla categoria interessata; in altre parole, queste esigenze sono legittime o illegittime? Sono prospettate per proteggere degli interessi già esistenti oppure rispondono effettivamente ad un'obiettiva necessità di limitare il sorgere indiscriminato di nuovi alberghi?

Voi giustamente chiedete: qual è il parere del Ministero? È quello di non impedire il sorgere di nuovi alberghi, ma di stabilire alcuni elementi di controllo e di orientamento in funzione dell'effettiva esigenza del flusso turistico attuale e delle prospettive che si vanno determinando nelle varie zone per gli anni avvenire.

Per questo motivo il Governo ha presentato l'emendamento, che ci è stato letto dal Presidente, ponendo l'accento di questo intervento ad aspetti soprattutto tecnici, prima ancora che finanziari ed economici, per cui il nulla osta, nell'emendamento proposto, è subordinato ad un'idoneità tecnica dell'iniziativa ai fini turistico-ricettivi. Noi vogliamo limitare il controllo soltanto all'aspetto squisitamente tecnico che le nuove costruzioni alberghiere comportano senza preoccupazioni di ordine economico o amministrativo.

SIMONACCI, *Relatore*. Debbo dichiarare che non condivido il parere del Sottosegretario di Stato sull'emendamento proposto e sono d'accordo con il testo proposto dal Governo, ma con questa aggiunta: « il nulla osta è rilasciato con deliberazione dell'Ente, inteso il parere del sindaco competente per territorio ».

GREPPI. Rovescerei, piuttosto, i termini, per una ragione che si attiene a quanto è stato detto dall'onorevole Helfer.

Egli ci ha parlato di una valutazione in prospettiva. La costruzione di un albergo vuol dire impegnare dei capitali, dar vita ad una iniziativa che riceverà dal futuro la conferma o meno della sua bontà. Orbene, in funzione di quali prospettive può vedersi la convenienza della costruzione di un albergo? In funzione della creazione di attività di ordine stagionale, in funzione della creazione di attività di ordine commerciale. Ma tutto questo attiene alla competenza dei comuni. Chi può, dunque, valutare in prospettiva la convenienza di creare degli alberghi nuovi e, soprattutto, la convenienza di creare determinati tipi di alberghi? Evidentemente i comuni. Ecco, perché, dicevo che sarebbe più opportuno rovesciare i termini della proposta del Relatore Simonacci e dare ai consigli comunali la facoltà di decidere attribuendo all'Ente provinciale per il turismo il parere consultivo. Dal coordinamento di questi due elementi mi sembra che si possa realizzare una migliore soluzione.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. L'onorevole Liberatore aveva chiesto se allo stato attuale dei fatti sia prevista questa limitazione. È molto difficile dare una risposta. So che in certe zone gli alberghi sorgono come funghi. È un fatto. D'altra parte la nostra opposizione — almeno la mia opposizione personale — deriva da una convinzione di principio: non vedo perché le sale cinematografiche debbano essere ridotte a una certa percentuale, non vedo perché le farmacie debbono essere determinate per numero. O seguiamo la strada della libera iniziativa o battiamo la via del corporativismo, che a me sicuramente non è gradito. Questo principio introdotto nel disegno di legge che stiamo discutendo, del resto, ha tutto l'aspetto di un concetto corporativista.

LIBERATORE. Secondo il mio parere, le intenzioni di questo articolo sono piuttosto chiare, come chiari sono gli scopi che si prefigge. Ci troviamo di fronte ad una distorsione, che è poi la caratteristica che accompagna tutto il disegno di legge.

Diciamo le cose con termini chiari, concreti: di che cosa abbiamo bisogno in Italia, oggi? Abbiamo bisogno di nuovi alberghi e pensioni là ove se ne avverte la necessità. Ora non mi pare che il problema possa essere risolto impedendo che ne vengano costruiti a Rimini o in altre località già attrezzate...

PRESIDENTE. Onorevole Liberatore, mi scusi, lo scopo del disegno di legge è di otte-

nere che i nuovi alberghi siano costruiti con criteri rispondenti alle effettive esigenze della ricettività. La necessità di una disciplina generale è evidente, perché se in un luogo è necessaria la costruzione di un albergo di terza categoria, per esempio, è bene che il nulla osta sia concesso solo per la edificazione di un albergo di terza categoria e non altro.

LIBERATORE. Ma, nei riguardi del problema in generale, l'intervento della legge non deve essere negativo. Anzi, deve essere positivo e non mi pare che questo disegno di legge sia impostato in tale senso. Ciò appare evidente anche dalle norme contenute nei successivi articoli.

Concordo pienamente con quanto detto dall'onorevole Presidente, cioè che il problema fondamentale è quello di realizzare costruzioni alberghiere di determinati tipi o categorie, nel punto dove ce ne sia bisogno. Questa è l'essenza alla quale dovrebbe tendere il disegno di legge che stiamo esaminando, ma nulla di tutto questo si trova nell'articolo 12 e neppure negli altri.

Con questo articolo, in sostanza, si favoriscono i settori dove sono arroccati i maggiori interessi alberghieri, senza minimamente tener conto del problema essenziale. Non è, certo, che con le norme di questo disegno di legge noi agevoleremo la costruzione di un albergo, per esempio, in Calabria o in Sardegna, insomma, là dove se ne avverte maggiormente il bisogno...

HELPER, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Ma è evidente; questo disegno di legge non si propone, particolarmente, di favorire lo sviluppo alberghiero, ma semplicemente di ordinare e coordinare il settore alberghiero per cui, in certo senso, diventa una legge limitativa, vincolativa.

GAGLIARDI. A me pare che il problema si ponga in questi termini: non ci dovrebbe essere, come propone l'articolo 12, un esame preventivo ma soltanto un accertamento dei vari requisiti della nuova azienda ricettiva e ciò, unicamente, ai fini della classificazione. Introducendo l'esame tecnico si attua un controllo preventivo che alle volte può avere, anche, ampie ripercussioni negative sulla economia di una determinata zona...

HELPER, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Ritengo che gli organi che dovranno procedere all'accertamento saranno altamente qualificati...

GAGLIARDI. Cito un esempio: un albergatore presenta un progetto tecnico che comporta una spesa di 10 milioni per migliorare

gli impianti della propria azienda. L'Ente provinciale del turismo lo esamina e comunica che, sotto il profilo tecnico, il progetto presentato dall'albergatore è incompleto. Ma intanto l'albergatore ha già affrontato le sue brave spese. E come si comporterà quel tale albergatore se il progetto di miglioramento, secondo i criteri proposti dall'Ente provinciale per il turismo per poter concedere il nulla osta, comportasse una spesa di 20 milioni di lire e, poniamo caso, egli ne possedesse solo 15? Molto probabilmente l'albergatore desisterà da ogni iniziativa e quei 10 milioni di lire che era pronto ad investire nella sua azienda verranno dirottati verso altri settori meno vincolati e ciò con evidente danno sia dell'attrezzatura turistica che dell'economia generale del luogo.

Ed inoltre: come si dovrà contenere l'albergatore quando il suo esercizio venga declassato in base a questo disegno di legge, pur avendo tutti i requisiti, oggi richiesti, per essere classificato nella categoria cui appartiene attualmente?

Il giorno in cui l'albergatore intendesse spendere dei denari, l'Ente provinciale per il turismo dovrebbe avere il compito di dirgli: « tu questi denari devi spenderli per evitare la declassazione della tua azienda, rendendola adeguata alle nuove norme per la categoria alla quale è stata sempre assegnata ». È appunto questo il problema: più che alla ricettività occorre pensare all'adeguamento delle aziende alla categoria alle quali oggi sono assegnate.

MATTARELLI GINO. A me sembra che un primo controllo si abbia in sede di concessione della licenza che viene rilasciata per iniziare la costruzione; licenza che deve essere sempre richiesta.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli colleghi sono d'accordo, sarei del parere di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione in quanto anche gli articoli che seguono sono concettualmente collegati all'impostazione che noi daremo alle norme contenute nell'articolo 12.

HELPER, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Essendo indubbio che gli articoli 12, 13 e 14 del disegno di legge sono in certo qual modo interdipendenti, sono del parere che convenga accogliere il suggerimento del Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, ritengo che possa restare stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Nomina e trattamento del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nomina e trattamento del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ».

L'onorevole Gotelli Angela ha facoltà di svolgere la relazione.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Con questo disegno di legge si modifica la figura giuridica del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Fino ad ora, in base a un decreto legislativo del marzo 1945, l'incarico veniva assegnato ad un funzionario statale di grado II, ossia coefficiente 1040, e, conseguentemente, aveva un posto in organico quale funzionario statale, con il corrispondente trattamento economico.

L'inconveniente derivante da questa situazione era quello di una certa inamovibilità, per cui il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, soltanto una volta raggiunto il limite di età, poteva venire sostituito mentre è evidente che, per la funzionalità stessa di un organo che ha altissima qualificazione nel campo scientifico, è auspicabile un avvicendamento più rapido.

Il disegno di legge in esame propone che questa carica di carattere strettamente burocratico venga sostituita da un incarico quadriennale: il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche riceve l'incarico ogni quattro anni, con possibilità di una sola riconferma. La procedura non viene modificata per quanto riguarda la nomina: essa avviene mediante decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Naturalmente — stabilisce l'articolo 1 — il Presidente del Consiglio delle ricerche non essendo più un funzionario statale, non percepirà lo stipendio statale, ma una indennità che viene fissata dall'organo che presiede alla vita amministrativa del Consiglio delle ricerche, cioè dalla Giunta amministrativa. In base alla proposta della Giunta amministrativa il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro del tesoro, mediante decreto fisserà gli emolumenti.

L'articolo 2 non è che una conseguenza dell'articolo 1: il primo comma prevede la soppressione del posto di Presidente nel ruolo del personale statale del Consiglio nazionale delle ricerche; nel secondo comma si stabi-

lisce che il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, attualmente in carica, vi rimane fino alla scadenza del quadriennio.

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dichiaro di essere d'accordo sull'approvazione del disegno di legge, senza modifiche.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti e non essendovi osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Egli dura in carica quattro anni e può essere confermato solo per un altro quadriennio.

Al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita, a carico del bilancio del Consiglio stesso, una indennità il cui ammontare è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, su proposta della Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche.

(È approvato).

ART. 2.

Il posto di presidente nel ruolo del personale statale del Consiglio nazionale delle ricerche, previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, è soppresso.

Nella prima applicazione della presente legge il presidente in carica continuerà ad esercitare le funzioni sino allo scadere del quadriennio decorrente dalla data del decreto di nomina.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali
medici di polizia del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza (2327).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2327).

L'onorevole Borin, Relatore, mi ha comunicato di non poter essere presente alla seduta per altro impegno e mi ha pregato di voler rinviare la discussione. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Riordina-
mento dei ruoli del personale statale dei
Servizi antincendi (2329).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordina-
mento dei ruoli del personale statale dei Ser-
vizi antincendi » (2329).

L'onorevole Bisantis, Relatore, si è proposto di presentare la relazione scritta, che verrà stampata ed inviata a tutti i deputati della Commissione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere, pertanto, stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa
del deputato Scalia: Elevamento dei limiti
di età per il collocamento a riposo dei
sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco (2249).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Scalia: « Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (2249).

L'onorevole Pintus ha facoltà di svolgere la relazione.

PINTUS, *Relatore*. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che giace presso il Senato un disegno di legge che prevede il nuovo ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tale disegno di legge contempla, fra le altre norme ivi previste, anche quella dell'elevamento dei limiti di età per la cessazione dal servizio degli appartenenti al Corpo.

Ritengo doveroso ricordare, onorevole Presidente, che vi sono molti sottufficiali e vigili i quali, in base alla vigente legislazione, dovrebbero andare in pensione con il prossimo 31 dicembre, mentre in base alle norme che si trovano attualmente all'esame del Senato il limite massimo del servizio viene protratto per altri due anni: è evidente il disagio ed il danno che si verrebbero a procurare a questi valorosi tutori dell'incolumità pubblica nel caso in cui nei loro confronti venissero applicate drasticamente le norme in vigore.

Tutti conoscono, poi, le condizioni nelle quali si trova attualmente il servizio antincendi che, certamente, non è ricco di personale; e chi, come il sottoscritto, ha avuto l'onore di essere relatore sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in due degli scorsi esercizi, sa bene che una delle lamentele più fondate è proprio quella della carenza di personale. Mi sembra che, un po' per ragioni di equità ed umanità, un po' anche per ragioni di funzionalità del Corpo dei vigili del fuoco, questa proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole collega Scalia sia meritevole di essere approvata, e con urgenza, in modo da evitare che il Ministero dell'interno continui a trovarsi per l'avvenire nella condizione di dover prorogare di tre mesi in tre mesi la permanenza in servizio di questo personale in attesa dell'approvazione del disegno di legge che prevede i nuovi limiti di età per la permanenza in servizio.

Ciò posto, vorrei sottolineare l'esigenza di arrivare alla votazione dell'articolo unico, che eleva per i sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i limiti di età rispettivamente a 58, 56, 54 e 52 anni, analogamente a quanto, del resto, viene proposto nel disegno di legge che trovasi al Senato.

PRESIDENTE. Vorrei farle rilevare, onorevole Pintus, l'identità della materia contenuta nella proposta di legge dell'onorevole Scalia con il disegno di legge in discussione davanti all'Assemblea del Senato. A norma di regolamento dobbiamo, quindi, sospendere l'esame, in attesa che il Senato perfezioni la discussione sul provvedimento.

Ritengo inoltre di dover avvertire la Commissione che la discussione della proposta di legge del deputato Scalia non può che essere rinviata, in quanto l'articolo 63 del disegno

di legge governativo tratta proprio dei limiti d'età, che sono fissati per i marescialli di prima, seconda e terza classe, in anni 56; per i brigadieri e vice brigadieri in anni 54; per i vigili scelti e vigili in anni 52. Si tratta, dunque, della stessa norma contemplata nella proposta di legge Scalia.

PINTUS, *Relatore*. Mi consenta, signor Presidente, ma in sostanza la materia è diversa, e ciò in rapporto alla sua estensione: qui, noi, abbiamo una proposta limitata ad un aspetto soltanto di tutto il complesso, mentre al Senato v'è un disegno di legge di carattere generale, che regola completamente tutta la materia. La proposta di legge di iniziativa del deputato Scalia, insomma, si riferisce soltanto ai limiti di età.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo è certamente un problema importante, che può essere vitale per molte persone che fanno capo alla categoria dei vigili del fuoco, ma non mi sembra che sia corretto affrontarlo, così, marginalmente. Il Senato è investito dell'intero provvedimento legislativo, nel quale si parla anche della elevazione del limite d'età di due anni per i sottufficiali, vigili scelti e vigili; a me sembra più opportuno aspettare le decisioni dell'altro ramo del Parlamento in merito a questo provvedimento. Fra l'altro, noi non abbiamo in questo momento alcun dato tecnico a disposizione, e se affrontiamo il problema senza considerare anche un adeguato ampliamento degli organici, finiremo con il creare un danno al Corpo, in quanto non è auspicabile che sia formato esclusivamente, o quasi, da elementi non più giovani.

PINTUS, *Relatore*. Le sue preoccupazioni, onorevole Sottosegretario, non sono scovre di fondamento, però anche le mie hanno la loro importanza. Ritengo, pertanto, che ella potrebbe impegnarsi, almeno, ad accogliere un ordine del giorno che ho predisposto e, facendo eccezione alla prassi, dargli una volta tanto un valore vincolante. L'ordine del giorno è il seguente:

« La II Commissione (Affari interni), considerata la necessità di trattenere in servizio i sottufficiali, vigili scelti e vigili che non hanno superato i nuovi limiti di età stabiliti con il disegno di legge in discussione davanti all'Assemblea del Senato, invita il Governo a sospendere ogni eventuale esonero dal servizio fino a quando il Senato non avrà deciso sul disegno di legge ».

SANNICOLÒ. Desidero pregare il Governo di voler sospendere ogni collocamento a ri-

posò finché la nuova legge non sarà approvata. Un nutrito stuolo di vigili del fuoco, con il 31 dicembre, ove la legge non fosse ancora approvata, verrà esonerato dal servizio, e sarebbe una cosa inconcepibile dover constatare che, poco tempo dopo, grazie all'approvazione della nuova legge, essi avrebbero potuto venir trattenuti per altri due anni. Mi sembra pertanto, onorevole Sottosegretario, che l'ordine del giorno presentato dall'onorevole collega Pintus debba essere accettato.

So, peraltro, che di proroghe ne sono state concesse tante e, quindi, anche questa potrebbe essere giustificata: si tratta, in fondo, di trattenere in servizio quelli che sono i più anziani per qualche mese ancora.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non saprei dire entro quali limiti con quest'ordine del giorno si possano superare tutti gli ostacoli. Ritengo, comunque, che, ove il provvedimento d'iniziativa governativa fosse varato con particolare celerità, l'ordine del giorno sarebbe accettabilissimo; ove, viceversa, la discussione del disegno di legge dovesse prolungarsi nel tempo, non saprei fino a qual punto l'ordine del giorno finirebbe con il danneggiare gli altri componenti del Corpo, in quanto bloccando in tal modo i ruoli, questi vedrebbero lesa la loro attuale legittima aspettativa all'avanzamento di grado.

Accetto, quindi, l'ordine del giorno dell'onorevole Pintus come raccomandazione, riservandomi di riferire personalmente al Ministro.

PRESIDENTE. A quanto mi risulta, il disegno di legge è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento per la seduta odierna...

PINTUS, *Relatore*. Di modo che prima di Natale dovremmo avere la possibilità di discutere noi qui alla Camera questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pertanto, se non vi sono osservazioni, ritengo che possa restare stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1960

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Nomina e trattamento del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche » (2529):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertinelli, Carrassi, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Gagliardi, Gotelli Angela,

Greppi, Guidi, Malfatti, Liberatore, Mattarelli Gino, Nanni, Pintus, Riccio, Russo Spina, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni e Vincelli.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI